



# Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare

## A.C. 348

Dossier n° 27 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea  
21 ottobre 2014

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	348
Titolo:	Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	14
Date:	
presentazione:	19 marzo 2013
assegnazione:	29 maggio 2013
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività Produttive, XII Affari Sociali, XIV Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Contenuto

La XIII Commissione Agricoltura ha adottato il 24 settembre 2014 un nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 348 e C. 1162 in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria ed alimentare; il 21 ottobre 2014 sono stati esaminati gli emendamenti presentati. Il testo risultante dalla votazioni è stato inviato alle Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

In sintesi, il provvedimento istituisce il **sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare**.

Il sistema è costituito da:

a) l'**Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare**, istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (articolo 3), ove sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica.

L'iscrizione all'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria per la verifica dell'esistenza di tutti i seguenti elementi: una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, di una sua adeguata conservazione in situ, on farm o ex situ, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e della eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. Sono inseriti di diritto nell'Anagrafe le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o dai libri genealogici e i registri anagrafici (di cui alla disciplina sulla riproduzione animale, legge n. 30/1991 e dal D. Lgs. n.529/1992, attuativo della direttiva 91/174/CEE sulle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza).

b) la **Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare** (articolo 4), coordinata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Rete è composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione ex situ del germoplasma (corredo genetico); dagli agricoltori e dagli allevatori custodi. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ, on farm ed ex situ, e si attiva per incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.

c) il **Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare** (articolo 5), istituito presso il MIPAAF, al fine, prevalente, di costituire un sistema di banche dati interconnesse delle risorse genetiche locali individuate

d) il **Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare** (articolo 8), istituito presso il MIPAAF per garantire il coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di governo (Stato, regioni e province autonome) sulla materia della tutela della biodiversità agraria e alimentare.

Per la valorizzazione e trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, al MIPAAF, alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano viene demandato il compito di promuovere le attività degli agricoltori tesse:

- allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale;
- al recupero delle risorse genetiche vegetali locali;
- allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare.

Ai Dicasteri agricoli e dell'istruzione, alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è demandato il compito di promuovere **progetti** per la trasmissione agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare, attraverso attività di formazione e iniziative culturali.

La proposta di legge provvede altresì alla **definizione** di:

- «risorse genetiche» e cioè "il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbico, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura";
- «risorse genetiche locali» con esse intendendo quelle:
  - a) originarie di uno specifico territorio;
  - b) che, anche se di origine alloctona, ma non invasiva, siano state introdotte da lungo tempo nel territorio di riferimento e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
  - c) originarie di uno specifico territorio, ma attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti o centri di conservazione o ricerca in altre regioni o Paesi;
- «agricoltori custodi» e «allevatori custodi» quali gli agricoltori che si impegnano nella conservazione *on farm* e *in situ* delle risorse genetiche locali e genetiche animali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per gli "allevatori custodi".

Il testo demanda al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, di **individuare i soggetti pubblici e privati** di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche locali del proprio territorio.

Inoltre, è rimessa alla competenza delle regioni e delle province autonome l'**individuazione degli agricoltori custodi**, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione *in situ* e *on farm* delle risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica e la loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

Vengono, quindi, normate le **modalità di aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo** (D.M. 28672 del 14/12/2009) e delle «**Linee guida nazionali** per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario», adottate con D.M. 6 luglio 2012.

Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono mantenute sotto la **responsabilità e il controllo pubblico e non assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale** o altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale, né possono essere oggetto di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali (articolo 3, comma 5).

Contemporaneamente, il testo unificato (articolo 9) interviene sul **Codice della proprietà industriale** (articolo 45 del D. Lgs. n. 30/2005) al fine di esplicitare che **non sono oggetto di brevetto** le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali (articolo 9). L'articolo 45 del Codice della proprietà industriale (lettera b)) già dispone che non possono costituire oggetto di brevetto le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se la modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.

Viene inoltre istituito a decorrere dall'anno 2015, nello stato di previsione del MIPAAF, il **Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare** (articolo 10) destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e

degli allevatori nell'ambito delle disposizioni previste del provvedimento nonché la corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Il testo interviene sulla disciplina dell'attività sementiera ed in particolar modo sulla **commercializzazione di sementi di varietà da conservazione** (comma 6 dell'articolo 19-bis della legge n.1096/1971).

Attualmente la norma stabilisce che i produttori agricoli, che sono residenti nei luoghi dove le 'varietà da conservazione' iscritte nel relativo Registro Nazionale hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedono al loro recupero e mantenimento, hanno diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, se prodotti nella azienda da essi condotta.

In sostanza, il testo unificato estende il diritto alla vendita di tali sementi consentendo la vendita diretta e in ambito locale, nonché introduce per gli stessi soggetti il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.

Infine, il testo unificato demanda allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la realizzazione di periodiche **campagne promozionali** di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, prevedendo appositi **itinerari per la promozione della conoscenza** delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe e per lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione in situ, on farm ed ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle medesime risorse, compresi i punti di vendita diretta (articolo 12).

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, promuovono inoltre **l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare**.

Viene, inoltre, prevista **l'istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare** nel giorno 22 maggio di ogni anno (articolo 14) e viene, infine, stabilito che il **piano triennale** di attività del **Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura** (predisposto ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 454/1999) debba prevedere interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico (articolo 15).

## Esame del provvedimento in relazione alla normativa europea

In ambito europeo, è stata adottata la **direttiva 92/43/CE** sulla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche cd. detta **Direttiva "Habitat"**, nonché la **Strategia europea 2008-2014 per la conservazione delle piante**.

Scopo della Direttiva Habitat è "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato" (art. 2). Per il raggiungimento di tale obiettivo la Direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati.

La Direttiva è costruita intorno a due pilastri:

- la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie elencati rispettivamente negli allegati I e II,
- e il regime di tutela delle specie elencate negli allegati IV e V.

La Direttiva stabilisce norme per la gestione dei siti Natura 2000 e la valutazione d'incidenza (art 6), il finanziamento (art 8), il monitoraggio e l'elaborazione di rapporti nazionali sull'attuazione delle disposizioni della Direttiva (articoli 11 e 17), nonché il rilascio di eventuali deroghe (art. 16). Riconosce inoltre l'importanza degli elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione ecologica per la flora e la fauna selvatiche (art. 10).

Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003.

La tutela della biodiversità assume rilievo nell'ambito degli interventi previsti per la **programmazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale** (FEASR), la cui programmazione per il periodo 2014-2020 è contenuta nell'**Accordo di partenariato** presentato in sede europea e attualmente all'esame delle Istituzioni comunitarie per la loro approvazione.

In particolare, tale Accordo evidenzia come i Fondi strutturali costituiscano uno strumento finanziario di grande rilevanza per arrestare la perdita di biodiversità, terrestre e marina, e per il mantenimento dei servizi ecosistemici.

In sintonia con gli obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità approvata a ottobre 2010, l'Accordo di Partenariato assume come prioritaria la messa in atto di politiche per migliorare lo stato di conservazione della Rete Natura 2000 (attraverso gli appropriati strumenti di gestione e programmazione finanziaria, Piani di Gestione e Prioritised Action Framework, PAF), favorendo la tutela e la diffusione dei sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturale. L'Accordo inviato dall'Italia alla Commissione UE, nell'ambito dell'obiettivo tematico 6 relativo alla "Tutela dell'ambiente e la promozione dell'uso efficiente delle risorse", prevede tra l'altro il seguente atteso risultato: "contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito terrestre e marino, migliorando lo stato di conservazione delle specie e degli *habitat* di interesse comunitario, salvaguardando la biodiversità legata al paesaggio rurale, mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici (R.A. 6.5.4)". Nell'ambito di tale risultato atteso una specifica azione è dedicata agli interventi volti a salvaguardare il ripristino e il miglioramento della biodiversità. Tale azione prevede l'utilizzo di risorse FEASR e del relativo cofinanziamento statale (PON-PSRN limitatamente alla biodiversità animale) e regionale PSR.

## Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

### **La strategia UE sulla biodiversità**

Il 3 maggio 2011 la Commissione ha presentato una **comunicazione** (COM(2011)244), relativa a una **strategia UE sulla biodiversità** fino al 2020 intesa ad aggiornare gli obiettivi UE stabiliti nel 2010 per **porre fine, entro il 2020, alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici**.

La strategia tiene conto dei risultati definitivi della X riunione della conferenza delle parti (CoP10) della convenzione sulla diversità biologica (CBD) svoltasi a Nagoya, in Giappone, nell'ottobre 2010, in particolare, del Piano di azione globale che stabilisce 20 obiettivi strategici ed estende la percentuale delle aree protette in tutto il mondo fino al 17% delle terreferme e al 10% degli oceani.

L'obiettivo chiave per il 2020 è visto anche come una tappa intermedia per realizzare la **visione per il 2050**, data entro la quale i capitali naturali dell'UE saranno protetti, valutati e debitamente ripristinati per il loro valore intrinseco e per il loro fondamentale contributo al benessere umano e alla prosperità economica, onde evitare mutamenti catastrofici legati alla perdita di biodiversità.

Al fine di ridurre le minacce incombenti sulla biodiversità entro il 2020 la strategia prevede i seguenti **obiettivi prioritari**:

- incrementare il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento della biodiversità;
- garantire l'uso sostenibile delle risorse alieutiche;
- combattere le specie esotiche invasive;
- attuare integralmente le direttive habitat e uccelli;
- preservare e ripristinare gli ecosistemi e i loro servizi.

### **La biodiversità nel settore dell'agricoltura**

Per il settore dell'**agricoltura**, la **comunicazione** segnala il seguente **obiettivo** da conseguire entro il 2020:

- **estendere al massimo le superfici agricole coltivate a prati, seminativi e colture permanenti** che sono oggetto di misure inerenti alla biodiversità a titolo della Politica agricola comune (PAC), in modo da garantire la conservazione della biodiversità e apportare un miglioramento misurabile, da un lato, allo stato di conservazione delle specie e degli habitat che dipendono dall'agricoltura o ne subiscono gli effetti e, dall'altro, all'erogazione dei servizi ecosistemici, contribuendo in tal modo a promuovere una gestione più sostenibile.

Tra le azioni da intraprendere la comunicazione indica l'incremento dei **pagamenti diretti per i beni pubblici ambientali** nella politica agricola comune dell'UE, a tal fine premiando la creazione di beni pubblici ambientali che vadano **al di là dei requisiti condizionali**: pascoli permanenti, coperture vegetali, rotazione delle colture, messa a riposo ecologica, Natura 2000.

Per orientare lo **sviluppo rurale** verso i **principi della conservazione della biodiversità**, la Commissione e gli Stati membri inseriranno obiettivi in tema di biodiversità nelle strategie e nei programmi di sviluppo rurale e istituiranno meccanismi per agevolare la collaborazione fra agricoltori e silvicoltori a beneficio della continuità paesaggistica, della protezione delle risorse genetiche e di altri meccanismi per la tutela della biodiversità.

La Commissione e gli Stati membri inoltre favoriranno l'avvio di misure agro-ambientali volte a sostenere la diversità genetica nell'agricoltura e a sviluppare una strategia per la conservazione di detta diversità.